

SENTENZA C. COST. N.16 DEL 16 GENNAIO 2004

Impatto sulla ripartizione delle competenze
Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	Legge 28 dicembre 2001, n.448 <i>(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25, comma 10
MATERIA	<i>Funzioni amministrative degli enti locali:</i>
LIMITI VIOLATI	Costituzione <ul style="list-style-type: none"> • Art. 117 • Art. 119, quinto comma
RICORRENTE	Regione Umbria
RESISTENTE	Stato
DECISIONE	La Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale , in quanto la norma impugnata, istituendo presso il Ministero dell'interno un Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni, ha violato il principio della ripartizione delle competenze, quale risulta dal novellato titolo V della II parte Costituzione. Non è consentito allo Stato adottare interventi finanziari vincolati fuori dall'ambito di attuazione di discipline dettate dallo Stato nelle materie di propria competenza 1), di disciplina degli speciali interventi in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, comma quinto 2). Inoltre, è inammissibile che lo Stato adotti tali forme di intervento nell'ambito di materie e funzioni di competenza legislativa regionale (residuale o concorrente).

IMPATTO SULLA
RIPARTIZIONE
DELLE COMPETENZE
NORMATIVE

Viene ribadito l'ordine costituzionale delle competenze, quale risulta dal novellato titolo V.

Il **legislatore statale** può dettare:

- Norme nelle sole materie di **competenza esclusiva** elencate nell'articolo 117, secondo comma;
- **Principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente** elencate all'articolo 117, terzo comma.

Relativamente alle funzioni amministrative, lo Stato può soltanto **disciplinare le funzioni fondamentali degli enti locali**, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lett.p).

Sul piano finanziario, l'art.119, attribuisce allo Stato:

- sul piano dell'entrata, soltanto la competenza a stabilire i **principi di coordinamento dei tributi ed entrate proprie degli enti locali e delle regioni;**
- sul piano della spesa, gli interventi speciali, previsti all'art.119, quinto comma, che, peraltro, debbono essere **aggiuntivi** rispetto al finanziamento integrale delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, avere finalità di **perequazione**, di **garanzia** o comunque **destinazione diversa dal normale esercizio delle funzioni.**

Inoltre, nel caso di finanziamenti in ambito di competenza regionale, **le Regioni sono chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.**